

## XXVIII.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	659
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>	
Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi (1)	659
PRESIDENTE 659, 663, 664, 668, 670, 671, 673	
FERRANDI, <i>Relatore per la minoranza</i> 660, 661, 663, 668, 669, 670, 672, 673	
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 660, 661, 666, 668, 673	
SCALFARO, <i>Relatore per la maggioranza</i> 661, 663, 667, 670, 671	
RUSSO PEREZ . . . . .	662
DE MARTINO FRANCESCO . . . . .	662
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> 663, 668, 672, 673	
CORBI . . . . .	663
CODACCI PISANELLI . . . . .	664, 667
GULLO . . . . .	667, 668, 669
CAVALLARI . . . . .	668, 672
CHIEFFI . . . . .	668, 669
RESCIGNO . . . . .	672
CAPALOZZA . . . . .	672, 673
<b>Votazioni segrete:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	669, 674
<b>Risultati delle votazioni segrete:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	669, 674

La seduta comincia alle 10,30.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 19 giugno.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Benvenuti, Bertola, Dossetti, Murgia e Simonini.  
(Sono concessi).

**Seguito e fine della discussione del disegno di legge: Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi. (1).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge concernente la ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

Ricordo che gli onorevoli Ferrandi, Merloni, Pieraccini, De Martino Francesco, Farralli, Negri, Ducci, Geraci, Perrotti e Nenni Giuliana avevano presentato un emendamento aggiuntivo subordinato alla mancata approvazione dell'articolo 8-ter. Non approvato l'articolo 8-ter nella seduta di ieri, l'emendamento, così formulato, dovrà essere ripreso in esame:

« In casi eccezionali e soltanto quando gli indizi siano particolarmente concludenti ed esista un sicuro pericolo del ritardo, potrà la autorità di pubblica sicurezza effettuare perquisizioni senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

« Di ogni perquisizione effettuata in tali condizioni dovrà essere fatto rapporto all'autorità giudiziaria entro 48 ore con la specificazione degli indizi e dei motivi di urgenza in base ai quali si è proceduto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

« L'autorità giudiziaria dovrà entro le successive 24 ore convalidare l'operato dell'autorità di pubblica sicurezza quando ritenga concorrano i requisiti richiesti dal capoverso del presente articolo, o denunciare coloro che abbiano proceduto alla perquisizione arbitraria.

« In nessun caso sarà consentita la perquisizione indiscriminata delle case, dei rioni, delle borgate, dei paesi ».

L'onorevole Ferrandi ha facoltà di svolgerlo.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. È stato respinto l'articolo 8-ter proposto dalla minoranza. Ora, non si tratta di far rientrare dalla finestra ciò che è stato espulso dalla porta col voto di ieri della Camera. In sostanza, preso atto del pensiero della Camera, con questo emendamento aggiuntivo chiediamo che l'autorità di pubblica sicurezza, pur rimanendo libera nelle sue iniziative per accertamenti e perquisizioni, lo faccia in casi eccezionali, ciò che del resto risponde, se non alla lettera, allo spirito della legislazione vigente.

Chiediamo specificatamente che di ogni perquisizione effettuata in tali condizioni eccezionali l'autorità di polizia faccia rapporto all'autorità giudiziaria entro 48 ore, con la specificazione degli indizi e dei motivi di urgenza in base ai quali si è proceduto.

In sostanza, con questo si richiama da un lato la polizia ad astenersi da perquisizioni a casaccio, senza che essa medesima sia in grado di giustificare poi le ragioni per le quali ha ritenuto di procedere alla perquisizione — salvo l'esito positivo o negativo della medesima —, e si invoca quindi un controllo dell'autorità giudiziaria che non pone un freno, diremo così, sabotatore all'attività della pubblica sicurezza, ma garantisce il cittadino mediante l'intervento di un organo come la magistratura cui viene commesso il compito di sindacare, di vagliare e approvare l'operato della pubblica sicurezza.

Non so quale accoglimento potrà avere questa nostra proposta, ma penso che tutto si potrà dire fuorchè essa costituisca un atto di sabotaggio della legge o di ostruzionismo parlamentare; essa invece risponde all'esigenza che non si verifichino quelle indiscriminate perquisizioni che purtroppo sono entrate nel costume della polizia, in applicazione del decreto del febbraio.

Accade infatti oggi sovente che vi sia una lista di cittadini di un determinato paese, scelti con criteri purtroppo tutt'altro che oggettivi e quasi sempre — poichè piace dire la verità sino in fondo, poichè piace dire il

proprio pensiero senza velame — a seconda del loro colore politico.

Noi quindi domandiamo che l'autorità di polizia proceda, sì, quando ha un sospetto, ma che giustifichi il proprio sospetto e la legalità della procedura seguita dinanzi a quegli organi che sempre, si badi, sono stati deputati a controllare l'attività della pubblica sicurezza. Non dimentichiamo infatti che v'è un magistrato, il procuratore generale della Corte d'appello, cui è commessa l'indagine sull'operato della pubblica sicurezza.

RUSSO PEREZ. Ma in questa sede, che cosa c'entra tutto questo?

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Sì, in questa sede! Si è voluto lasciare anche in vita per la ricerca delle armi l'articolo 41 della legge di pubblica sicurezza; domandiamo dunque questo temperamento, questa garanzia; che dovrebbe incontrare l'approvazione di tutti i colleghi della Camera per il loro senso di civismo, prima ancora che per il loro senso politico e giuridico.

RUSSO PEREZ. Ma questo, caso mai, si farà quando riformeremo la legge di pubblica sicurezza.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Ma che cosa costa occuparsene in questa sede?

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il pensiero del Governo sulla proposta Ferrandi.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei far presente all'onorevole Relatore per la minoranza che a me sembra che la questione sia superata e l'emendamento assorbito dalla votazione di ieri sull'articolo 8-ter, nel quale era detto che la ricerca delle armi e l'accertamento dei reati devono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale.

Ma non solo per questa ragione io sono d'avviso contrario, ma anche perché l'emendamento aggiuntivo di cui ora si discute vorrebbe trasportare nel campo del domicilio privato le disposizioni che la Costituzione stabilisce per la libertà personale. L'articolo 13 della nostra Costituzione infatti dice nei suoi primi tre commi:

« La libertà personale è inviolabile.

« Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

« In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'auto-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

rità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

Queste dunque le disposizioni costituzionali sulla libertà personale. Invece, nell'articolo successivo che riguarda il domicilio, nei primi due commi è detto:

« Il domicilio è inviolabile.

« Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale».

Quindi non possiamo modificare in relazione ad una legge temporanea le disposizioni fondamentali della legge di pubblica sicurezza.

Pregherci, pertanto, l'onorevole rappresentante della minoranza della Commissione di voler ritirare il suo emendamento.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Sono dolente di non poter condividere in pieno il pensiero dell'onorevole Ministro. L'articolo 14 della Costituzione dice appunto quello che il Ministro della giustizia ha ora ricordato, e cioè che « non vi si possono (nel domicilio) eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, ecc. ».

Onorevoli colleghi, noi stiamo facendo una legge la quale pone, o può porre il suo sguardo anche sui modi nei quali queste perquisizioni, per l'applicazione di essa legge eccezionale, devono essere eseguite. È coerente con la norma costituzionale che una legge determini anche delle garanzie in ordine all'esecuzione di queste perquisizioni.

Non mi pare neanche che l'altra osservazione, che cioè si verrebbe qui a riformare in un campo più vasto di leggi generali o di leggi meno speciali della legge presente, possa essere un motivo aprioristico di ripulsa della nostra proposta.

Non vi è stato ieri un motivo preclusivo, perchè ieri si trattava di estromettere da ogni possibilità di applicazione l'articolo 41 della legge di pubblica sicurezza; oggi, invece, si tratta di stabilire *a latere* di quell'articolo qualche garanzia che non è poi quella o non sono quelle previste dall'articolo 224 del Codice di procedura penale, ma che tuttavia fermandosi a mezza strada val-

gano a soddisfare quello che credo essere un desiderio comune: cioè che la pubblica sicurezza possa agire con la maggiore snellezza ed efficacia, ma che sul suo operato possa anche essere invocato, il controllo dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scalfaro, per esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Secondo la maggioranza della Commissione, a parte le osservazioni già formulate dal Ministro della giustizia, e che la Commissione accetta e fa proprie, non è possibile che si venga a discutere la legge di pubblica sicurezza, portando degli emendamenti in questa sede mentre stiamo discutendo le norme di una legge speciale.

Ma soprattutto vi è una ragione di opposizione: ed è la votazione di ieri sera, la quale ha assorbito e preclude ogni e qualsiasi presentazione di emendamenti di questo genere.

Per questi motivi, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento stesso.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Le ragioni confermate dalla Commissione non possono che indurmi a pregare ancora una volta il relatore per la minoranza a non insistere su questo emendamento. Noi non possiamo modificare le disposizioni della legge generale di pubblica sicurezza in relazione a questa legge speciale, eccezionale e temporanea.

Oltre la preclusione che vi può essere per la votazione avvenuta ieri — per quanto relativamente all'emendamento attuale ammetto che vi è una diversità di posizione rispetto al rigetto in generale dell'articolo 8-ter — vi è da osservare che le norme particolari della legge di pubblica sicurezza cui si vorrebbe derogare sono indispensabili per la libertà personale, ma non sono richieste secondo l'articolo 14 della Costituzione per l'inviolabilità del domicilio, in quanto si dice che il domicilio può subire delle perquisizioni in base alle leggi che esistono, leggi generali.

Quindi non dobbiamo creare una legge particolare per stabilire una forma speciale di perquisizione. Tanto più che, nella possibilità della perquisizione — ammesso che tutti siamo disposti a credere che questa legge non è strumento di parte contro un'altra parte,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

ma è dettata nell'interesse generale del Paese — qual'è l'interesse di tutti? È che la perquisizione sia efficace. E se attraverso la autorità giudiziaria si dovesse addivenire ogni volta a questo, l'efficacia della legge finirebbe e le armi scomparirebbero senza essere sequestrate.

Quindi, per ragioni di sostanza e di forma, insisto presso l'onorevole Relatore di minoranza perchè questo emendamento sia ritirato.

**RUSSO PEREZ.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RUSSO PEREZ.** Mi permetto di fare un'osservazione mia personale per unirmi — con essa — alla preghiera rivolta dall'onorevole Ministro all'onorevole Ferrandi per il ritiro di questa proposta.

Io capirei che si potesse discutere di materia diversa, cioè, in fondo, del codice di procedura penale e dei regolamenti di polizia, qualora le perquisizioni domiciliari avessero un legame necessario con questa legge. Ma non l'hanno.

La perquisizione domiciliare è un incidente. Il reato si può accertare in tutti i modi, nè questa legge è diversa dalle altre che esistono. Trattasi di norme le quali non fanno che accrescere la pena, ma il modo di effettuare le eventuali perquisizioni e i casi in cui esse possono effettuarsi sono stabiliti dal codice di procedura penale e dai regolamenti di polizia.

Quindi, non avendo nessuna relazione necessaria la proposta dell'onorevole Ferrandi con la legge in questione, io non credo che possa trovare accoglimento. E non dovrebbe neanche — secondo me — essere posta in votazione.

**DE MARTINO FRANCESCO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE MARTINO FRANCESCO.** Mi permetto di fare osservare ai colleghi che la legge di pubblica sicurezza prevede il caso specifico della perquisizione per la ricerca di armi e non detta norme che riguardino tutti gli altri reati.

**RUSSO PEREZ.** E v'era già nel codice! Pena più grave o più lieve, le norme sono quelle.

**DE MARTINO FRANCESCO.** Allora non riesco a spiegare il mio pensiero. Non parlo della pena, ma del modo che deve essere adoperato nell'accertamento del reato di detenzione di armi. Ora, la legge di pubblica sicurezza, derogando alle norme del codice di procedura penale — che prescrivono già de-

terminate garanzie per la libertà del cittadino — conferisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di procedere alla perquisizione per sospetti derivanti anche da semplici indizi che nell'abitazione vi siano delle armi.

Ora, si tratta qui di una legge che disciplina precisamente tutto il regolamento delle armi. Non v'è nulla di strano, anzi mi pare che sia logico, che questa legge — che è votata dopo l'entrata in vigore della Costituzione — tenga conto anche della procedura che deve essere seguita per l'accertamento di questi reati. Quindi non mi rendo conto delle ragioni per cui si dovrebbe escludere la possibilità di discutere in questa sede un caso che rientra nella legge che stiamo esaminando.

Il problema è un altro, e mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo sull'importanza di esso: si tratta di vedere se per la ricerca delle armi voi volete lasciare all'autorità di pubblica sicurezza quei poteri conferiti dalla legge del '31, cioè il potere di fare le perquisizioni derivanti da un semplice sospetto o indizio, senza autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria; il che significa che la polizia può entrare nella casa di ciascuno senza domandare l'autorizzazione all'autorità giudiziaria.

Si tratta dunque di vedere se volete far questo oppure se volete ripristinare anche per questo la norma prevista dal codice di procedura penale, per cui le perquisizioni devono essere fatte secondo certe determinate garanzie.

Ora, mi permetto di osservare all'onorevole Ministro che in definitiva è vero che lo articolo della Costituzione che riguarda le perquisizioni non è precisamente uguale a quello che riguarda la libertà personale, però la Costituzione stabilisce che le perquisizioni devono essere fatte nei modi previsti dalla legge, con le garanzie della libertà personale previste dalla Costituzione.

Quindi, a nostro parere, discutendo di una legge dopo l'entrata in vigore della Costituzione non si può non tener conto e della lettera della Costituzione e soprattutto dello spirito di essa la quale tende ad accrescere la tutela della libertà personale e quindi implicitamente tende a condannare e condanna quelle norme emanate durante lo Stato fascista, durante lo Stato di polizia nel quale queste libertà erano certamente limitate.

Si tratta di vedere se la Camera, proprio nel momento in cui si discute la detta norma di carattere eccezionale, voglia mantenere il carattere di regolamento che quella legge

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

dettava o voglia introdurre il regolamento normale, cioè demandare all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a fare la perquisizione. Questo è il punto sul quale la Camera deve decidere. È un problema di carattere politico. Si tratta di vedere come vogliamo intendere lo spirito della Costituzione se tutte quelle norme dello Stato fascista rivolte a limitare le libertà dei cittadini devono essere conservate oppure applicare i principi della Costituzione e quindi ottenere la difesa delle libertà personali.

Noi non diciamo che non devono essere fatte le perquisizioni; è giusto che si facciano, ma vi chiediamo se volete che si facciano con la garanzia dell'autorità giudiziaria o col potere arbitrario della polizia.

Questo è il problema e su questo vogliamo che la Camera si pronunzi.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Siccome, in sostanza, la minoranza domanda che la Camera si pronunzi su questo problema, mi permetto di osservare nuovamente che la Camera si è già pronunziata con la votazione di ieri sera. Quindi noi solleviamo formalmente la preclusione. Chiediamo che la Camera decida se vi sia o meno preclusione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Vorrei fare osservare al collega che la legge in discussione ha un carattere assolutamente temporaneo; ma vorrei anche aggiungere che un disegno di legge di revisione di tutta la legge di pubblica sicurezza è già pronto, perché una Commissione, nominata da me prima ancora che l'Assemblea Costituente finisse i lavori, per adeguare il testo della legge di pubblica sicurezza alle nuove disposizioni statutarie ha completato i propri lavori.

Prima della scadenza dell'attuale legge la Camera avrà la possibilità di occuparsi della revisione della legge di pubblica sicurezza. Aggiungo ancora che l'applicazione della legge di pubblica sicurezza, durante questo periodo intermedio, sarà fatta rispettando le libertà personali, sia pure tenendo conto delle particolarità e contingenze che hanno dettato e determinato l'attuale legge.

CORBI. Pregherei il Ministro dell'interno di precisare quando la nuova legge di pubblica sicurezza sarà sottoposta all'esame della Camera.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non credo di dover aggiungere altro a quanto ho detto.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il Relatore della maggioranza ha sollevato una pregiudiziale di preclusione sull'emendamento Ferrandi. Pongo in votazione questa pregiudiziale.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Passiamo all'articolo 9 del decreto legislativo. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il presente decreto ha efficacia sino al 30 giugno 1948 e sino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 697, secondo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle del presente decreto ».

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« La presente legge ha efficacia fino al 31 ottobre 1948 e sino a tale data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 697, secondo comma, 698, 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge ».

L'onorevole Ferrandi ha facoltà di svolgere l'emendamento.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Anzitutto l'emendamento va corretto dopo che è stato eliminato l'articolo 3 del disegno di legge. Quindi non bisognerà più fare menzione nel nostro emendamento dell'articolo 697, secondo comma, come di una norma che non verrebbe applicata. Invece la norma continua ad essere applicata in luogo dell'articolo 3. Quindi l'emendamento mantiene la sua ragion d'essere esclusivamente in ordine alla durata del periodo di validità di questa legge temporanea.

Fra le molte cose che si potrebbero dire (ma si potrebbe cadere nel pericolo di ripetere cose già dette) ve n'è una che io vorrei affidare — come un'osservazione che si raccomanda alla sensibilità di tutti gli italiani, non soltanto in questa Camera — ad una ponderata considerazione del Governo.

Si tenta di giustificare in mille modi questa legge che ormai sta per essere votata in ogni sua parte. Certo è che una legge di questo genere, anche se si giustificasse nel suo rigore come un mezzo drastico per portare a termine uno stato che si ritiene di malattia, agli occhi di qualsiasi osservatore, specialmente di un osservatore straniero, non può non fare apparire il nostro Paese

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

come gravato da pericoli che in sostanza non esistono o non sono tanto gravi come quelli che potrebbero giustificare la durata per un anno della legge medesima e con la messa in quarantena per un anno delle norme di diritto stabilite nel codice e nelle leggi generali e normali dello Stato. Di fronte all'opinione pubblica questa legge produce sicuramente una attuazione di eccezionalità, un grave fenomeno di psicologia collettiva. Sul piano dell'amministrazione della giustizia, questa legge porta le conseguenze che in vario modo tutti abbiamo, in un senso o nell'altro, considerato, ma che nessuno ha potuto negare che siano di carattere eccezionalissimo, e perciò, come tutto ciò che esce dalla strada maestra tradizionale dell'amministrazione della giustizia penale, non possono a meno di provocare disagio e turbamento.

Un anno. Ha già risposto in altra seduta il Ministro dell'interno che quando venne fissata in quattro mesi la vita del decreto, si è pensato che determinando questo primo termine di durata della legge speciale, potesse poi più agevolmente e più puntualmente essere richiesto il voto del Parlamento per la sua trasformazione in legge, per la ratifica, per la proroga.

Sta bene o non sta bene, a seconda che si accettino o no le osservazioni che abbiamo fatto in replica a quelle dichiarazioni del Ministro; ma, insomma, io domando a quelli che sono più saputi di me, a quelli che hanno più esperienza della vita parlamentare, quando mai si è verificato che una legge speciale e temporanea alla quale sia stato assegnato un termine di vita, venga prorogata per un termine triplo. Perché, signori, per un anno ancora, al lume di questa legge, l'Italia deve essere riguardata come un deposito di armi, i partiti devono essere riguardati come delle formazioni armate, i cittadini devono essere considerati nella situazione di possessori di armi, pronti a scattare contro i loro avversari politici o personali?

Insomma, semmai v'è una eccessività nella legge, e molte ve ne sono, questa mi pare la più saliente e preoccupante.

Domando al Ministro: noi abbiamo consigliato, noi suggeriamo la durata della legge fino al 31 ottobre 1948: ciò che significa, se il conto non è stato sbagliato, prorogare la legge per quel periodo che il decreto 5 febbraio aveva assegnato a se stesso.

Che ragioni esistono per essere così scettici, così pessimisti, così mancanti di fiducia

verso il Paese, da pensare che in quattro mesi, se pur sussistano le condizioni eccezionali che giustifichino la legge eccezionale, non debbano essere superate e non dobbiamo tornare alla più perfetta normalità?

Non so se i Ministri dell'interno e della giustizia vorranno recedere dal testo del disegno di legge, per venire incontro alla nostra domanda stabilendo un termine meno eccessivo. A parer nostro è certo che la durata di un anno va oltre ogni concepibilità, ogni previsione di utilità di efficacia e di ragion d'essere della legge speciale sottoposta al nostro esame.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dalla minoranza ha trovato il suo posto all'articolo 9 perchè si riferisce anche alla seconda parte di esso, riguardante le varie disposizioni che non si applicano durante il periodo per il quale è prorogato il decreto-legge in esame; ma, evidentemente, la questione della data a cui la proroga è soggetta costituisce l'elemento sostanziale dell'articolo unico del disegno di legge ministeriale.

Riterrei opportuno che noi comprendessimo nella discussione l'uno e l'altro articolo, onde evitare di parlare due volte dello stesso argomento. A questo proposito, comunico che l'articolo unico del disegno di legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, è così modificato:

« Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, e avrà efficacia dall'entrata in vigore della presente legge, fino al 30 giugno 1949 ».

Su questo articolo l'onorevole Codacci Pisanelli ha proposto i seguenti due emendamenti:

« Nel titolo, sostituire le parole: Ratifica e proroga..., con le seguenti: Conversione in legge con modificazioni... ».

« Al primo comma dell'articolo unico del testo ministeriale, alle parole: ed è prorogato fino al 30 giugno 1949, sostituire le seguenti: ed è convertito in legge con efficacia fino al 30 giugno 1949 ».

**CODACCI PISANELLI.** Prendo atto della nuova formulazione proposta dal Ministro guardasigilli e sono sostanzialmente d'accordo, salvo la divergenza terminologica, di cui parlerò; anche perchè ho l'impressione che sotto l'apparente disparità di parole si nasconde una questione di sostanziale interesse.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

In altri termini, il fenomeno di provvedimenti legislativi che debbano essere trasformati in altri provvedimenti legislativi — per esempio, un decreto legislativo che debba essere trasformato in una legge, come è avvenuto recentemente riguardo all'imposta patrimoniale — il fenomeno di decreti legge che debbano essere trasformati in legge, si presentano spesso; e siccome oggi noi dobbiamo risolvere una questione, che avrà poi notevoli conseguenze, perchè saranno numerosi i provvedimenti legislativi che saranno sottoposti al Parlamento per la ratifica, ho proposto questo emendamento, in quanto ritengo che sia utile ad indirizzarci sulla giusta strada.

Ripeto, noi abbiamo sentito parlare di proroga, di convalida, di ratifica, di conversione in legge.

Non penso sia esatto parlare di proroga, nè di convalida: non di proroga, perchè la proroga presuppone che rimanga in vigore lo stesso provvedimento, mentre nel caso in esame tutti sappiamo che la legge da emanare sarà qualcosa di diverso del decreto, cui attribuiamo ulteriore efficacia; non di convalida, come in altre occasioni, perchè si convalida sempre lo stesso provvedimento, che dovrebbe rimanere in vigore, mentre qui si tratta di un provvedimento diverso dal precedente.

Qui si parla di ratifica, ma si è data una nuova figura della ratifica, riscontrabile allorché un provvedimento legislativo sia trasformato in legge, senza possibilità per il Parlamento di apportarvi alcuna modificazione.

In altri termini, si avrebbe una figura distinta dalla « conversione in legge », in quanto che nella ratifica il Parlamento potrebbe soltanto approvare, senza apportare alcuna modificazione, mentre nella conversione in legge sarebbero consentite modificazioni.

Anche ad ammettere che tale tesi sia esatta, noi l'abbiamo abbandonata, appunto perchè nell'esaminare questo disegno di legge noi vi abbiamo apportato numerose modificazioni.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Ma non al decreto che ratifichiamo.

CODACCI PISANELLI. D'altra parte, la figura della trasformazione in legge di un provvedimento legislativo non si presenta oggi per la prima volta; abbiamo avuto in passato, sia per quanto riguarda i decreti legge, sia per quanto riguarda i decreti legislativi, l'istituto della conversione in legge. E questa trasformazione in legge noi l'ab-

biamo considerata sempre sotto questa figura tradizionale, che è la conversione in legge.

Quindi, non acconsento a questa differenza concettuale tra la ratifica e la conversione in legge.

Mi si risponde: v'è un argomento letterale, perchè il decreto legislativo del marzo 1946 parla di ratifica e quindi ci si deve attendere a quanto stabilisce la legge, che parla appunto di ratifica.

L'argomento letterale non è convincente sia perchè la ratifica è sempre avvenuta anche per i decreti legge, attraverso la conversione in legge, la quale implica una ratifica, sia perchè la dizione stessa del decreto legislativo non consente di accogliere la nuova figura che si vorrebbe costruire.

Di fatti, non è detto che sia sottoposta alla ratifica del Parlamento tutta questa legislazione di carattere particolare, ma si dice che dovrà essere ratificata.

Ora, la forma con la quale si ratificano i provvedimenti legislativi anormali è appunto la conversione in legge.

In altri termini, è mio desiderio semplificare, perchè non si confondano le idee, con tutti questi nuovi termini — proroga, convalida, ratifica —. Riportiamoci allo schema tradizionale della conversione in legge.

Ricordo che già, per quanto riguarda l'imposta patrimoniale, allorché abbiamo convalidato il decreto legislativo, e non decreto-legge, con cui fu istituita quando abbiamo parlato di convalida, molti, specialmente coloro che si occupano di diritto pubblico, si sono lamentati dell'uso di questa espressione, che è inesatta, e hanno detto che sarebbe stato più opportuno parlare di conversione in legge. Ma qui è ben chiaro un equivoco in cui molti incorrono, perchè si pensa che la conversione in legge possa aversi soltanto per i decreti-legge. Non è esatto: basta consultare quanto è stato scritto in proposito dallo Scialoja nel 1923 nel suo lavoro sulla conversione in legge dei decreti-legge; basta prendere il lavoro di un nostro onorevole membro del collegio di Verona, professore di diritto costituzionale, per convincersi come la conversione in legge possa aversi non soltanto per i decreti-legge, ma anche per i decreti legislativi.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi; quando si ha il decreto legislativo, cioè un provvedimento emanato in seguito a regolare delega, è evidente che la trasformazione in legge non è necessaria. Qui però ci trovavamo in condizioni diverse, perchè non vi era stata regolare delega da parte degli or-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

gani legislativi al Governo. Vi era soltanto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con cui il Governo si era auto-delegata la potestà legislativa. Noi abbiamo sanato questa lacuna costituzionale convertendo in legge, con la XV disposizione finale della Costituzione, quel decreto-legge. Pertanto abbiamo provveduto a regolarizzare l'attribuzione dei poteri legislativi al Governo. Resta però il fatto che il Governo non aveva — come è stato affermato — la pienezza del potere legislativo, tanto è vero che il decreto del marzo 1946 prescrive che i decreti legislativi, emanati in materia non di competenza della Assemblea Costituente, dovevano essere presentati al Parlamento per la ratifica.

Ora, la dottrina di cui ho parlato (concezione della ratifica come una nuova figura), secondo me non può accogliersi, non soltanto per una questione formale e sistematica, ma soprattutto per la questione sostanziale che sotto di essa si nasconde. In altri termini, parlando di ratifica si intende accettare il principio secondo il quale nel rivedere tutti i decreti legislativi in questione, il Parlamento non potrebbe far altro che sottomettersi e approvarli senza apportarvi modificazioni. È purtroppo una tesi molto diffusa in questo momento, e della quale si è fatto eco lo stesso Ministro guardasigilli quando ha affermato che vi è differenza giuridica tra ratifica e conversione in legge. È una questione di principio che riguarda i poteri del Parlamento. Faccio quindi osservare ai colleghi come sotto questa apparente discussione relativa a sole parole, si nasconde una questione sostanziale. Mi oppongo pertanto anche all'uso del termine ratifica, proprio perchè sotto di esso si nasconderebbe un principio nuovo che ci priverebbe della facoltà di rivedere tutti i diversi provvedimenti legislativi e ci consentirebbe soltanto di approvarli senza modificazioni.

Torniamo perciò allo schema normale, da oltre un ottantennio adottato nel nostro Paese, schema normale che consente al Parlamento di rivedere l'esercizio dell'attività legislativa esercitata in maniera straordinaria dal Governo e che non priva il Parlamento di questo potere che gli spetta e di cui in questa occasione si è avvalso rivedendo diversi articoli.

Sono sicuro che in questo mio desiderio di tutelare le prerogative del Parlamento troverò consenziente il Ministro guardasigilli, il quale mi consentirà di dissentire da lui. Sono altresì certo di trovare consenzienti

i colleghi liberali, perchè vogliamo realizzare quei principi di giustizia sociale, per la cui affermazione siamo in gara con i colleghi dell'estrema sinistra e sono sicuro che essi saranno contenti e si troveranno in gara con noi per l'affermazione di questo principio di libertà che deve sempre vigilare sulla nostra concezione democratica, se non si vuole che l'idea liberale sia sommersa.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi pare che, con tutto l'ossequio che debbo all'onorevole Codacci Pisanelli, io debba ricordare come il disegno di legge che noi abbiamo presentato si componga di due parti: l'una, di ratifica del decreto fino al 30 giugno 1948, e poi la nuova legge, emanata dal Parlamento con tutte quelle modifiche rispetto al precedente decreto che il Parlamento stesso può ritenere di fare, per il periodo successivo al 30 giugno 1948.

Quale è il concetto da cui siamo partiti? È che ciò non riguarda soltanto questo provvedimento, ma tutti i provvedimenti emanati dal Governo detentore del potere legislativo sino al 7 maggio 1948, allorché entrarono in funzione le due Camere legislative; durante questo periodo il Governo fece uso del potere legislativo riconosciutogli (attività che è stata svolta insieme alle Commissioni legislative della Costituente) e tutta la legislazione così prodotta non deve essere affatto convertita in legge, che altrimenti si ammetterebbe che il Governo ha usurpato il potere legislativo che è proprio del Parlamento in tempi normali. In quel periodo eccezionale il Governo non ha affatto usurpato alcun potere, perché il potere legislativo era suo.

Una sola è la questione, cioè che i provvedimenti legislativi così emanati non hanno tutti i caratteri della legge formale, e per questo s'impone la ratifica. A questa soluzione si arrivò con il conforto del parere di una apposita Commissione, presieduta dal nostro maestro, onorevole Vittorio Emanuele Orlando.

Fu adoperato il termine ratifica e non conversione in legge, appunto perchè si ritiene che i provvedimenti emanati dal Governo fossero vere e proprie leggi, anche se avevano la forma del decreto.

D'altra parte l'istituto della ratifica non è nuovo, ma è collegato a quello della delega legislativa: quando v'è la delega del Parlamento al Governo, i provvedimenti ema-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

nati in virtù della delega non si convertono in legge, ma sono semplicemente ratificati. Ed infatti la legge del 31 gennaio 1926, n. 100, distingueva le leggi delegate da quelle emanate in via eccezionale, per motivi di urgenza. È soltanto per quest'ultimo caso che la legge del 1926 dice che « il decreto reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge ». Solo in questo caso, perché non si tratta di decreti che il Governo poteva emanare in virtù della legge del 1926, ma in forza di circostanze eccezionali, usurpando i poteri del Parlamento.

Se vogliamo continuare questa disamina posso citare l'articolo 76 della Costituzione che dice:

« L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

In questi casi non v'è conversione in legge, perché v'è già una delega del Parlamento che affida al Governo il potere di legiferare, beninteso con i criteri e con i limiti della legge di delega.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione inoltre recano:

« Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

« Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni ».

Dunque, mi pare che la stessa Costituzione stabilisca nettamente le due posizioni, ossia la delega che le Camere fanno al Governo, ed allora non v'è la conversione; mentre invece quando si tratta di poteri che il Governo si arroga in momenti eccezionali si ha l'obbligo della conversione in legge.

Mi pare, pertanto, che, sia dal punto di vista dottrinale che dal punto di vista della prassi, la soluzione adottata per il periodo che corre tra lo Statuto albertino, ormai inapplicabile, e l'entrata in vigore della nuova Costituzione sia perfettamente legittima, anche in forza dei principi affermati dalla Costituzione stessa; e pertanto tutta la legislazione di questo periodo non dovrà essere convertita in legge, ma soltanto ratificata.

PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, insiste nel suo emendamento ?

CODACCI PISANELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Avverto che, all'articolo unico, il Governo propone di aggiungere il seguente comma:

« Il Governo è autorizzato a pubblicare in un testo unico le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 ».

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Desidero proporre che si voti a parte sul termine di proroga e successivamente si discuta intorno alla questione della conversione in legge o della ratifica.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, effettivamente la discussione può avvenire congiuntamente, ma è evidente che la votazione avverrà partitamente. Qual'è il pensiero della Commissione sugli emendamenti proposti ?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Per gli emendamenti Codacci Pisanelli, mi pare più che esauriente la risposta data ora dall'onorevole Guardasigilli. Le leggi emanate dal Governo quando esso aveva il potere di farle sono già perfette nel senso sostanziale, e la ratifica non dà che il crisma formale. Non credo, quindi, di dover aggiungere altro a quanto è stato detto.

La Commissione accetta poi la proposta del Governo che al primo comma dell'articolo unico si aggiunga: « Esso ha efficacia dall'entrata in vigore della presente legge sino al 30 giugno 1949 ». La Commissione accetta del pari la proposta del Governo per la pubblicazione di un testo unico delle disposizioni della presente legge e di quelle del decreto legislativo 5 febbraio 1948. Per quanto riguarda il termine, la Commissione è d'accordo che esso venga portato al 30 giugno 1949. Né ci pare si possa addurre l'argomentazione che noi diamo, così facendo, la sensazione all'estero che non ci sia tranquillità nel nostro Paese; qui, in sostanza, la questione di cui dobbiamo preoccuparci è una sola: ci sono delle armi; dobbiamo lasciarle dove si trovano, presso gli abusivi detentori, per non dare la sensazione che vi siano, o dobbiamo reperirle e sequestrarle, toglierle ai privati perché la forza dello Stato sia quella che deve essere? A me pare evidente che, più presto i privati aderiranno all'invito del Parlamento, più presto la legge finirà di esaurire la sua efficacia, prima ancora della scadenza del termine.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

È comunque indispensabile, al fine di arrivare definitivamente al disarmo, che questo termine sia procrastinato di un anno.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Ministro dell'interno?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non posso se non insistere sul termine, ripetendo ancora una volta quanto ebbi occasione di dire ieri. Questa legge è durata per ben tre anni, e nessuno si è preoccupato, durante tutto questo tempo, dell'impressione che poteva fare all'estero.

Ripeto che la legge non ha avuto per tre anni piena efficacia, tanto vero che ci troviamo ancora oggi con tante armi occultate. Il termine quindi che noi proponiamo ci sembra essenziale. Il ridurlo potrebbe essere incentivo a trattenerne le armi, per chi le detiene, mentre noi confidiamo che il termine da noi proposto sia veramente sufficiente per reperire tutte le armi che ci sono.

PRESIDENTE. Porrò per prima in votazione la seconda parte del primo comma dell'articolo unico, che riguarda il termine di efficacia della legge.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Poiché è bene che, data l'importanza della deliberazione, ognuno si assuma apertamente la propria responsabilità, chiediamo che la votazione avvenga per appello nominale. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Cavallari è firmata anche dagli onorevoli Corbi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Paolucci, Baldassari, Amadei, Ghislandi, Merloni, Cacciatore, Nenni Giuliana, Borioni, D'Amico, Silipo, Messinetti, Walter e Ducci.

CHIEFFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIEFFI. Domando che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Scusi, signor Presidente, ella pone in votazione il testo del disegno di legge, non l'emendamento?

PRESIDENTE. Sì, il testo del disegno di legge, e precisamente la parte che riguarda il termine.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Prendo atto, ma mi pareva più logico mettere in votazione per primo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metterei in votazione per ora soltanto la data di proroga, perché questa ci darà poi il testo della prima parte dell'articolo 9 del decreto, che differisce da quello della minoranza soltanto su questo punto.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Le assicuro, non è per invocare due votazioni; ma ripeto che mi pareva logico che fosse posto in votazione prima l'emendamento e poi il testo della legge.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. A me pare che si debba votare prima l'emendamento, per questa ragione: se votiamo subito il testo governativo, approviamo il termine di un anno; invece, votando quell'emendamento, noi approviamo o respingeremo il termine di quattro mesi. Ma non so perché dai quattro mesi si debba saltare direttamente a un anno: la proroga potrebbe anche limitarsi a sei mesi, a otto mesi. Mettendo in votazione il testo del disegno di legge, si chiude la via a ogni possibilità di proporre un termine diverso fra i quattro mesi e l'anno.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Volevo pregare l'onorevole Gullo di considerare che la proposta fatta dall'onorevole Presidente è la più esatta. Occorre cominciare a votare la proposta più ampia; se questa sarà respinta, si voteranno altre proposte per un termine più breve.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Faccio osservare che, essendo il termine di un anno previsto nel testo del disegno di legge, la precedenza nella votazione spetta a quell'emendamento che più si discosta da esso, e quindi alla proposta di un termine di quattro mesi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Gullo di considerare che, in questo caso, il testo base è dato dall'articolo unico del disegno di legge e non dall'articolo 9 del decreto. Si tratta di votare su una norma dell'articolo unico del disegno di legge, sulla quale non sono stati proposti emendamenti. L'emendamento della minoranza della Commissione, infatti, concerne l'articolo 9 del decreto. Pertanto, non essendovi emendamenti, mi sem-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

brò che non vi fosse a questo proposito alcun problema di precedenza di votazione.

GULLO. Debbo allora trasformare l'emendamento all'articolo 9 del decreto in emendamento all'articolo unico del disegno di legge e insistere perchè sia posto ai voti per primo.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Mi associo.

PRESIDENTE. In tal caso, deve procedersi in primo luogo alla votazione sull'emendamento.

La proposta della minoranza della Commissione è diretta a sostituire, nell'articolo unico del disegno di legge, le parole: «sino al 30 giugno 1949» con le altre: «sino al 31 ottobre 1948».

Domando all'onorevole Chieffi se mantiene anche sull'emendamento la richiesta di scrutinio segreto, che prevale su quella dell'onorevole Gullo per l'appello nominale.

CHIEFFI. La mantengo.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento della minoranza della Commissione, di cui ho dato testè lettura.

*(Segue la votazione).*

**Chiusura della votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).*

**Risultato della votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti. . . . .	284
Maggioranza . . . . .	143
Voti favorevoli . . . . .	48
Voti contrari . . . . .	236

*(La Camera non approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adonnino — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrosini — Andreatti — Angelucci Mario — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Avanzini.

Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Belliardi — Belloni — Bernardinetti — Bersani — Bertinelli — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura —

Bianco — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Bulloni.

Cacciatore — Calcagno — Camangi — Camposarcuno — Capalozza — Cappelletti — Capugni — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cecconi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Cocchia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Cortese — Cotani — Cremaschi Carlo.

Del Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bove — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Dominedò — Donatini — Dugoni. Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Faralli — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Fodearo — Foresi — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Gianini Olga — Girolami — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Grassi Luigi — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Improta — Invernizzi Gabriele.

Jervolino Angelo Raffaele.

La Pira — Latanza — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Lozza — Lucifredi.

Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazza — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mattarella — Mattei — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Michelini — Mieville — Migliore — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Natòli Aldo — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pagliuca — Paolucci — Parri — Pecoraro — Pella — Perrotti — Pertusio — Petrilli — Petrone — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Pratolongo — Proia — Pucci Maria — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Resta — Ricciardi — Riva — Roselli — Rumor — Russo Perez.

Sabatini — Saggin — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scano — Scelba — Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Sodano — Spiazzi — Stella — Sullo.

Targetti — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudiaco — Tupini — Turco Vincenzo — Turturari.

Valandro Gigliola — Valenti — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Visentin Angelo — Vocino — Volgger. Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Amendola Pietro — Angelini — Arata. Benvenuti — Bertola. Calosso — Carpano Maglioli — Corbino — Corona Giacomo.

Dossetti.

Fuschini.

Garlato.

Murdaca — Murgia.

Simonini.

Togliatti — Tosi — Treves.

Valsecchi — Vecchio Vaia Stella —<sup>3</sup>Viola. Zaccagnini Umberto.

**Si riprende la discussione del disegno di legge: Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi. (1).**

PRESIDENTE. L'articolo 9 del decreto risulta definitivamente così formulato:

« Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le

altre norme incompatibili con quelle della presente legge ».

Passiamo all'articolo 10:

« Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

La minoranza aveva presentato il seguente emendamento:

« La presente legge entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Peraltro questo articolo nelle due formulazioni del testo del decreto e di quello della minoranza dovrebbe essere soppresso in questa sede in quanto va riferito all'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, resta inteso che l'articolo 10 è soppresso.

*(Così rimane stabilito).*

Gli onorevoli Ferrandi, Targetti, Amadei, Nasi ed altri hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni della presente legge, in quanto più favorevoli al reo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, purché non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

Qual'è il parere della Commissione?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole, avendo già concordato col Governo il seguente testo analogo, proposto dall'onorevole Targetti:

« Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione accetta questa formulazione?

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. La accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo nel testo della Commissione testé letto, salvo il collocamento in sede di coordinamento.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'articolo unico del disegno di legge. Il testo definitivo del primo comma concordato fra Governo e Commissione è il seguente:

« Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

controllo delle armi, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avrà efficacia dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1949 con le seguenti modificazioni:

Segue poi l'elenco delle modificazioni che sono state approvate dalla Camera nel corso della discussione, che sarà aggiunto in sede di coordinamento.

L'onorevole Codacci Pisanelli ha proposto di sostituire le parole « è ratificato » con le altre « è convertito in legge ». Questo emendamento non è stato accettato né dal Governo né dalla Commissione.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico nel testo concordato dal Governo e dalla Commissione, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma:

« La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».

(È approvato).

Il Governo ha proposto di aggiungere il seguente comma, accettato dalla Commissione:

« Il Governo è autorizzato a pubblicare in un testo unico le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato nel suo complesso a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*.

Era stato espresso il desiderio da parte della Commissione, maggioranza e minoranza, di presentare un voto al Governo: quello che queste disposizioni di legge abbiano la massima pubblicità possibile, in modo particolare perchè tutti siano a conoscenza di quel periodo di 15 giorni durante il quale i cittadini sono invitati a consegnare le armi che eventualmente posseggano. Quindi, mi faccio eco di questo desiderio e prego in particolare il Ministro dell'interno di voler provvedere a

che la pubblicità si attui nel modo più largo possibile. Non possiamo, infatti, negare che, pure essendoci qui stati una discussione ampia e un dibattito acceso, in molte parti d'Italia, specie nelle campagne, queste disposizioni non sono conosciute. È indispensabile portarle a conoscenza di tutti, anche con manifesti nei comuni.

Al termine di questo lavoro vorrei dire una parola, che interpreti il pensiero di gran parte della Camera.

In quest'Aula si sono udite ogni giorno frasi di accusa, in particolare nei confronti della polizia. Vorrei dire una parola di ringraziamento, che sorge non soltanto dai rappresentanti del popolo qui convenuti, ma interpreta il sentimento del popolo italiano, che ha desiderio di pacificazione concreta; vorrei, dico, rivolgere il nostro ringraziamento a quelle forze dell'ordine che ogni giorno si sacrificano per la pace e per la tranquillità di ciascuno di noi. Vorrei inoltre esprimere la viva speranza — e credo che si associ anche la minoranza — che, prima ancora che questa legge sia applicata coi suoi rigori, essa penetri nelle coscienze dei cittadini tuttora in possesso di armi, talchè essi sentano il dovere di consegnarle.

Vorrei che, prima ancora che si stabilisca questa continuità di vita della legge, partisse dalla Camera l'invito a quella parte del popolo italiano che fosse ancora armato a disarmare, dimostrando così di credere effettivamente e sostanzialmente nei principi di libertà e di democrazia e di credere, soprattutto, che la violenza non ha mai costruito nulla e che una sola legge può costruire, quella della fratellanza (*Vivissimi applausi al centro e a destra*).

GULLO. Nemmeno le leggi eccezionali hanno mai costruito nulla.

PRESIDENTE. Occorre ora esaminare l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Rescigno e Rocchetti:

« La Camera dei deputati,

considerato che l'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, conservato integralmente nella legge di proroga del medesimo, concede la impunità a coloro che ottemperino all'obbligo della denuncia o consegna delle armi entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa;

considerato che tale concessione impone alla comune coscienza etico-giuridica l'esigenza di una sanatoria per coloro che siano stati denunciati o condannati ai sensi del cenato decreto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

invita il Governo a promuovere un provvedimento di indulgenza per detti denunziati o condannati».

Chiedo ai firmatari se lo mantengono.

RESCIGNO. Lo ritiro, stante l'articolo aggiuntivo votato per i fatti commessi sotto l'imperio del decreto 5 febbraio 1948.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. L'onorevole Rescigno ritira il suo ordine del giorno; io metto il mio nome sotto questo ordine del giorno. Faccio presente che esso viene ritirato dal proponente nella opinione che l'articolo aggiuntivo ora votato dalla maggioranza e dalla minoranza (e presentato contemporaneamente dalla maggioranza e dalla minoranza) valga a soddisfare l'istanza che era espressa in questo ordine del giorno. Invece, per tutti coloro che siano stati condannati in via definitiva nel periodo del vigore del decreto 5 febbraio 1948, il nostro articolo aggiuntivo non opera in minima maniera, talché, restano le ragioni che spingevano gli onorevoli Rescigno e Rocchetti a considerare che l'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, conservato integralmente nella legge di proroga del medesimo, concede l'impunità soltanto a coloro che ottemperino all'obbligo della denuncia o consegna delle armi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge stessa: considerato che tale concessione — faccio mie le parole dell'ordine del giorno — impone alla comune coscienza etico-giuridica l'esigenza di una sanatoria per coloro che sono stati denunziati o condannati ai sensi del cennato decreto, permangono le ragioni onde consigliare alla Camera di invitare il Governo a promuovere un provvedimento di indulgenza per i condannati.

Facendo mio l'ordine del giorno, sop- primo, negli ultimi due capoversi, le parole «denunziati o», in relazione con l'articolo aggiuntivo poco fa approvato sulla legge più favorevole all'imputato.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Il Gruppo comunista aderisce a quanto ha detto l'onorevole Ferrandi intorno all'ordine del giorno già presentato dall'onorevole Rescigno. La ragione dell'ordine del giorno è ovvia, in quanto ci sembra sia una iniquità morale e giuridica quella di fare due trattamenti diversi a coloro che, dall'entrata in vigore della presente

legge, entro quindici giorni consegneranno le armi e che quindi vanno impuniti ed a coloro che invece sono stati già condannati. Questa è, ripeto, una iniquità giuridica e morale, e ritengo che l'ordine del giorno fatto proprio dal collega Ferrandi possa riscuotere i suffragi della grande maggioranza della Camera.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Vorrei aggiungere una breve osservazione a quanto è stato detto dagli onorevoli Ferrandi e Cavallari. La nuova legge stabilisce circostanze attenuanti e le stabilisce, in particolare, quando sia stata reperita presso qualcuno una sola arma e una piccola quantità di munizioni. Ora, sarebbe quanto mai assurdo che coloro i quali sono già stati condannati per la detenzione di una sola rivoltella e di poche pallottole debbano subire così gravi pene. Pertanto, l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Rescigno (e fatto proprio dal collega Ferrandi) mi sembra che debba essere approvato.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo sull'ordine del giorno Rescigno fatto proprio dall'onorevole Ferrandi?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Al fondo della richiesta contenuta nell'ordine del giorno vi è l'equivoco che durante i quindici giorni concessi ai cittadini per consegnare le armi vi sia una specie di *vacatio legis*, nel senso che il fatto della detenzione delle armi durante quel periodo non sia un fatto penalmente perseguibile. Ciò non è esatto, perché anche durante i quindici giorni se un cittadino è trovato in possesso di armi è punito in virtù della legge e con le sanzioni in essa previste. Non c'è l'impunità stabilita durante i quindici giorni; c'è soltanto il caso che l'autorità di pubblica sicurezza non raggiunga il reo. Se questi spontaneamente va a consegnare le armi, allora non viene perseguito.

Accettando l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rescigno, noi creeremmo una situazione di favore per coloro che sono stati precedentemente condannati. Quindi, non si tratta di ingiustizia nei rispetti dei precedenti condannati; si tratta soltanto di creare una situazione di favore e di privilegio che non è nelle intenzioni del Governo né può esserlo in quelle del legislatore.

Per questi motivi il Governo è contrario all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rescigno e fatto proprio dalla minoranza.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Non contesto l'esattezza di quanto ha detto il Ministro dell'interno. Non si tratta di una *vacatio legis*. Si dà tuttavia la possibilità del ravvedimento a molte persone, mentre per coloro che furono condannati questa possibilità evidentemente più non esiste. Ma oltre a ciò ed oltre alle sperequazioni che derivano dal fatto di questo periodo di semi-franchigia che è stato concesso e riconcesso dall'articolo 8 approvato come nel testo del decreto precedente, vi sono altri motivi, che sono proprio quelli indicati dall'onorevole Capalozza.

Badate, onorevoli colleghi, ci sono stati non irrilevanti punti di contatto e di consenso fra la minoranza e la maggioranza: ad esempio quando ieri maggioranza, minoranza e Governo sono stati concordi nell'accettare il completamento dell'articolo 6 attraverso quella forma di diminuzione alla quale accennava appunto l'onorevole Capalozza, per la quale da oggi in poi il possessore di una sola arma, quando le circostanze del fatto siano tali da renderlo meritevole di particolare indulgenza, potrà avere diminuita la pena.

Quanti sono coloro condannati in via irrevocabile che si trovavano nelle stesse condizioni e non poterono usufruire di quella disposizione mitigatrice che tutti noi abbiamo ieri votato e che è destinata a riparare situazioni nelle quali l'applicazione rigida della vecchia legge si renderebbe ingiusta, secondo quello che è stato il parere di tutta la Camera? Quanti sono? Moltissimi, forse i più.

Ed allora, aggiungendo all'ordine del giorno che è stato proposto questo inciso: «considerato che il nuovo provvedimento legislativo prevede circostanze diminuenti prima non prevedute», si dovrà considerare che qui non si tratta naturalmente di emettere un decreto di amnistia o di indulto, che è, come tutti sappiamo, di competenza del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere, ma di suggerire al Governo una iniziativa che, contenuta nei giusti limiti, tenendo conto delle ragioni accennate dall'onorevole Capalozza e da me ripetute, varrà a normalizzare la situazione, almeno nel senso di rendere uguale la sorte di coloro che furono già condannati a quella di coloro che attendranno la giustizia di domani in base alla legge che uscirà dal nostro voto.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se il voto proposto dalla minoranza vuole essere un

invito al Governo di applicare provvedimenti di grazia in casi particolari, io credo che non ci potrà essere difficoltà da parte del Ministro della giustizia di tener conto di questo voto dell'Assemblea per raccomandarlo nei casi concreti, nei casi in cui cioè venisse affacciata la discrepanza cui ha accennato il relatore di minoranza, e il Governo potrebbe accettare la raccomandazione.

Se l'ordine del giorno vuole significare invito per amnistia o condono da concedersi a tutti coloro che fossero stati condannati, non si potrebbe accettare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore per la minoranza di specificare il significato della proposta, in relazione con quanto ha detto il Ministro dell'interno.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. In questa sede, non potevamo chiedere nulla che somigliasse a un emendamento alla legge ormai approvata. Però non suggeriamo soltanto una benevola disamina delle singole domande di grazia; noi invitiamo il Governo a fare quanto in suo potere per promuovere una legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di un indulto. Si tratterebbe, insomma, di un invito al Governo in questo senso.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno Rescigno fatto proprio, con emendamento aggiuntivo, dall'onorevole Ferrandi, è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Capalozza, Borioni, Angelucci Mario, Dal Pozzo, Corbi, Gullo, Buzzelli, Calasso, Semeraro Santo, Invernizzi Gabriele, Lupis, Nenni Giuliana, Amadei, Ghislandi, De Martino Francesco, Baldassari, Saccenti, Pratomalongo, Marabini e Bottai.

Onorevole Capalozza, insiste ella in questo richiesta?

CAPALOZZA. Insisto. Se si chiedessero soltanto provvedimenti di grazia, evidentemente non vi sarebbe bisogno di rivolgere una istanza particolare al Governo, perché il potere di grazia appartiene, per la Costituzione, al Presidente della Repubblica. Qui si tratta di cosa ben diversa.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il diritto di grazia è una prerogativa del Presidente della Repubblica al quale posso fare delle proposte, ma senza prendere alcun impegno, per non diminuire appunto detta prerogativa.

Quanto alla iniziativa legislativa per un provvedimento di delegazione al Presidente

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

della Repubblica ai fini di un'amnistia o di un indulto, tale iniziativa appartiene non soltanto al Governo ma anche a ciascun membro delle Camere. È quindi inutile un ordine del giorno diretto al Governo da parte della Camera per una iniziativa che compete direttamente anche alla Camera stessa.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno Rescigno, fatto proprio con emendamenti dall'onorevole Ferrandi, del seguente tenore:

« La Camera dei deputati,

considerato che l'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, conservato integralmente nella legge di proroga del medesimo, concede la impunità a coloro che ottemperino all'obbligo della denuncia o consegna delle armi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

considerato che tale concessione impone alla comune coscienza etico-giuridica l'esigenza di una sanatoria per coloro che siano stati condannati ai sensi del cennato decreto;

considerato che il nuovo provvedimento legislativo prevede circostanze diminuenti prima non prevedute,

invita il Governo a promuovere un provvedimento di indulgenza per detti condannati ».

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CHIOSTERGI**

*(Segue la votazione).*

**Chiusura della votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).*

**Risultato della votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti . . . . .	296
Astenuto . . . . .	1
Votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	83
Voti contrari . . . . .	212

*(La Camera non approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adonnino — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bazoli — Belliardi — Belloni — Bensi — Bersani — Bertinelli — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cecconi — Cerreti — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Cimenti — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corona Achille — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Dominedò — Donatini.

Ebner.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Faralli — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gallo Elisabetta — Gasparoli — Gatto — Germani — Ghislandi — Giacchèro — Giammarco — Giolitti — Girolami — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Improta — Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1948

La Pira — La Rocca — Latanza — Laz-  
zati — Lecciso — Leonetti — Lizier — Lizza-  
dri — Lo Giudice — Lombardi Ruggero —  
Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lon-  
ghena — Longo — Lucifredi — Lupis.

Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gi-  
smondi — Marabini — Marazza — Marconi  
— Marotta — Martinelli — Martino Edoardo  
— Martino Gaetano — Marzarotto — Masti-  
no Gesumino — Mattei — Maxia — Meda  
Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merlo-  
ni Raffaele — Messinetti — Michelini — Mic-  
ville — Migliori — Molinaroli — Momoli —  
Monterisi — Monticelli — Moro Francesco  
— Moro Girolamo Lino.

Nasi — Negrari — Negri — Nenni Giulia-  
na — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti  
— Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Palazzolo — Pallenzona — Pao-  
lucci — Parri — Pastore — Perrotti — Per-  
tusio — Pessi — Petrilli — Petrone — Pie-  
rantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pigna-  
tone — Poletto — Ponti — Pratolongo —  
Pucci Maria — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reposi — Resta  
— Ricciardi — Riva — Rivera — Roselli —  
Rossi Maria Maddalena — Roveda — Rumor  
— Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Salerno  
— Salizzoni — Salvatore — Sammartino —  
Sampietro Umberto — Santi — Scaglia —  
Scalfaro — Scano — Scelba — Schiratti —  
Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Se-  
meraro Gabriele — Semeraro Santo — Soda-  
no — Spataro — Spiazzi — Stagno d'Alcon-  
trés — Stella — Sullo.

Tambroni Armaroli — Targetti — Taroz-  
zi — Taviani — Terranova Raffaele — Tom-  
ba — Tommasi — Tosato — Tozzi Condivi  
— Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando  
— Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo —  
Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Veronesi  
— Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo —  
Visentin Angelo — Vocino — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Si è astenuto:*

Rescigno.

*Sono in congedo:*

Amendola Pietro — Angelini — Arata.

Benvenuti — Bertola.

Calosso — Carpano Maglioli — Corbino —  
Corona Giacomo.

Dossetti.

Fuschini.

Garlato.

Murdaca — Murgia.

Simonini.

Togliatti — Tosi — Treyes.

Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Viola.

Zanfagnini Umberto.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---